

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

(Provincia dell'Aquila)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 03/11/2021	Oggetto: Approvazione Atto costitutivo e Statuto Azienda Speciale
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di novembre, alle ore 19:00, nell'attuale sede del Comune di San Demetrio Ne' Vestini.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
DI BARTOLOMEO Antonio	X	
FAZIO Alessia	X	
FILAURO Sandro	X	
DI FABIO Mattia	X	
CICCONE Giuseppe	X	
TADDEI Alessandro	X	
DI BACCO Pietro	X	
COTUGNO Massimiliano	X	
ULIZIO Simone	X	
ALESSANDRINI Anita	X	
RIOCCI Giuseppina	X	

ASSEGNATI N.11; IN CARICA N.11; PRESENTI N.11; ASSENTI N. 0;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Giuseppe Ciccone nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lucio Luzzetti.

Il Sindaco relaziona l'argomento di cui trattasi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di San Demetrio né Vestini è titolare del Complesso Turistico museale "Grotte di Stiffe" situate all'apice della forra sovrastante il piccolo paese di Stiffe, frazione del Comune;
- il servizio di "accompagnamento in grotta e manutenzione delle Grotte di Stiffe" è stato gestito sulla base di una convenzione ventennale dalla Progetto Stiffe Spa, società a capitale misto pubblico-privata;
- a seguito della scadenza di detta concessione si è proceduto ad affidare, mediante procedura negoziata, il servizio di accompagnamento fino al 31 dicembre 2020 (periodo condizionato dall'avvio dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Stiffe);
- il Comune di San Demetrio né Vestini ha inteso provvedere in maniera autonoma e diretta alla gestione del bene, evitando di dover ricorrere periodicamente a soggetti terzi per detta attività;

RILEVATO CHE nella dotazione organica del Comune di San Demetrio né Vestini non vi sono professionalità che possano occuparsi direttamente della valutazione e costituzione del modello di gestione più idoneo e che pertanto è stato necessario individuare all'esterno dell'Ente un soggetto specifico cui affidare l'incarico;

DATO ATTO che le linee guida ANAC n. 12 riconoscono che la stazione appaltante può prevedere che l'individuazione dell'incaricato sia circoscritta e diretta al professionista che soddisfi al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, le esigenze dell'amministrazione;

DATO ATTO CHE

- a seguito dell'acquisizione e verifica del curriculum professionale dello Studio Legale individuato si è verificato che lo stesso fosse in grado di procedere alla redazione degli atti necessari ad avviare la gestione economica del complesso turistico museale;
- con delibera GM n. 83 del 04/08/2021 è stata affidata la prestazione di servizio per la redazione degli atti propedeutici alla gestione del complesso turistico "Grotte di Stiffe" allo studio legale MPM Legal S.t.A.p.A. in persona dell'Avv. Marco Mastracci e dell'Avv. Silvano Mazzantini;
- la scelta dell'incaricato è altresì avvenuta in attuazione dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto dei principi dettati dal Consiglio di Stato Commissione speciale con il parere n. 2017 del 3/8/2018 essendo stati valutati i Curricula depositati in atti nonché, in particolare, le pregresse esperienze;
- che la Corte di Giustizia UE con Sentenza n. 2019/C 263/19 del 6 giugno 2019, espressa nella causa C-264/18, ha chiarito che il contratto di conferimento di un incarico legale, rientra nella prestazione d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2230 c.c. e che pertanto non emerge *alcun elemento che possa inficiare la validità delle disposizioni dell'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE*;
- a seguito di approfondita valutazione e di parere *pro veritate* dei legali incaricati si è ritenuto opportuno procedere con la costituzione del modello Azienda Speciale per la gestione del complesso di proprietà del Comune;

CONSIDERATO CHE

- nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/00 (Testo unico degli Enti Locali), vi è la possibilità per gli Enti di costituire Aziende speciali che abbiano per oggetto attività di gestione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche riguardanti le attività logistico-ricettive;
- l'Azienda speciale, come previsto dal Testo Unico per l'Ordinamento degli Enti Locali, è un ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto; e

pertanto tale modello consente la gestione di un servizio fondamentale per l'Ente in un'ottica di miglioramento del servizio e con conseguenti vantaggi in termini di efficienza nell'impiego delle risorse pubbliche e di qualità dei servizi resi;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la costituzione dell'Azienda Speciale consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali di carattere strategico:

- offrire alla comunità un servizio integrato ed efficiente;
- produrre risparmi ed efficientamenti della spesa pubblica;
- sviluppare innovazione nel servizio pubblico in oggetto;
- fornire un supporto efficace alle scelte strategiche dell'Amministrazione.

PRESO ATTO CHE

- l'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune di San Demetrio ne' Vestini dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto costitutivo e lo statuto dell'Azienda speciale devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale;

Aperta la discussione e uditi gli interventi:

Il Sindaco Di Bartolomeo dà lettura della dichiarazione di voto che si allega al presente atto: Allegato "A";

Il Vicesindaco Fazio presenta apposita dichiarazione di voto: Allegato "B";

Il Consigliere Taddei presenta apposita dichiarazione di voto: Allegato "C";

Interviene il Consigliere Ulizio: l'intervento è riportato nell'Allegato "D";

Interviene il Sindaco Di Bartolomeo: l'intervento è riportato nell'Allegato "E";

VISTI

- Art. 114 TUEL;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità vigente;

DATO ATTO CHE

In merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con voti favorevoli 6, contrari 5 (Cons.ri Fazio, Taddei, Ulizio, Alessandrini e Riocci)

DELIBERA

1. Di approvare la bozza di atto costitutivo e di statuto dell'Azienda Speciale per la gestione del Complesso Turistico "Grotte di Stiffe", allegati al presente atto.

Inoltre con voti favorevoli 6, contrari 5 (Cons.ri Fazio, Taddei, Ulizio, Alessandrini e Riocci)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 nel testo in vigore.

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(x) F.to Giuseppe Ciccone

IL SEGRETARIO COMUNALE
(x) F.to Dott. Lucio Luzzetti

Per il parere del responsabile dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(x) F.to Ing. Luciano Rossi

(x) F.to Dott. Enrico Di Gasbarro

(x) F.to Rag. Loredana Santirocco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li 25/11/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(x) F.to Enrico Di Gasbarro

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il giorno 03/11/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 03/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(x) F.to Dott. Lucio Luzzetti

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Luzzetti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Demetrio Ne' Vestini, li _____

ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE

L'anno 2021, il giornodel mese di..... in.....
presso

Il Sindaco *pro tempore* Dott. Antonio Di Bartolomeo conviene
e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini (AQ) ai sensi dell'art. 114 del TUEL, nonché in forza di della Delibera del consiglio Comunale allegata, una Azienda Speciale per la gestione delle Grotte di Stiffe denominata ""AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA" del Comune di San Demetrio Ne' Vestini.

L'Azienda speciale potrà fare uso della denominazione abbreviata "ATC".

ARTICOLO 2

L'Azienda Speciale avrà sede legale in (AQ), in via..... n. e sede amministrativa in (AQ), in via..... n.

ARTICOLO 3

La durata dell'Azienda Speciale è fissata fino alla sua revoca.

ARTICOLO 4

L'Azienda Speciale è retta dallo Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale.

ATC, con funzioni di "gestione e alla valorizzazione dei beni culturali", ha per oggetto la gestione e la valorizzazione dei seguenti immobili e dei beni culturali ivi contenuti:

- Complesso museale territoriale denominato "Le Grotte di Stiffe";

- Altri complessi museali che dovessero nel corso della durata dell'Azienda entrare in disponibilità del Comune di San Demetrio Ne' Vestini;

garantendo l'unitarietà e l'organicità degli interventi nell'ambito degli indirizzi generali espressi dall'Amministrazione Comunale.

L'Azienda Speciale in particolare si occupa della gestione del sito nominato "Le Grotte di Stiffe";

Il Comune può deliberare l'estensione delle attività affidate all'Azienda, nell'ambito delle competenze stabilite dal Consiglio Comunale con l'approvazione del presente Atto Costitutivo, dell'allegato Statuto e degli atti di programmazione fondamentali; Il Consiglio Comunale può deliberare l'estensione delle competenze dell'Azienda.

L'Azienda Speciale ricerca, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, l'attivazione di ogni forma collaborativa idonea a consentirle il perseguimento delle proprie finalità.

L'Azienda speciale si rapporta con tutte le realtà sociali, associative e di volontariato esistenti sul territorio.

L'Azienda Speciale si rapporta con tutte le realtà educative presenti sul territorio al fine di creare un sistema di servizi che favorisca l'inclusione sociale.

ARTICOLO 5

Il capitale di dotazione è costituito:

- dai beni immobili, che il Comune eventualmente trasferirà in proprietà all'Azienda al momento della costituzione, o anche successivamente ove dagli atti del trasferimento risulti espressamente che esso avviene a titolo di capitale di dotazione;
- dalla somma di €10.000,00 che verrà all'uopo conferita dal Comune mediante deposito sul conto corrente bancario dell'Azienda.

ARTICOLO 6

L'Azienda Speciale sarà amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 7 dell'allegato Statuto e per come previsto nell'allegata deliberazione del C.C.

In fase di prima attuazione l'Organo Amministrativo è composto da un Amministratore Unico nominato secondo i requisiti e le modalità previste dalla legge.

Quale Amministratore Unico viene nominato:

Sig./Sig.ra nato/a a il
.....residente inalla via (.....)
C..F.....

L'Amministratore Unico ha i poteri di cui all'art. 9 dello Statuto allegato.

L'amministratore Unico rappresenta legalmente l'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 7

Gli esercizi finanziari coincidono con l'anno solare.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 8

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto costitutivo, nonché nello Statuto allegato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia. Si autorizzano iscrizioni e pubblicazioni del presente atto ai sensi di legge.

Si allegano

All. A - Statuto Azienda Speciale ATC

Azienda Speciale per la gestione del complesso carsico

museale Le Grotte di Stiffe

"AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA"

("ATC")

del Comune di San Demetrio Ne' Vestini

STATUTO

- Allegato A della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____

[PAGINA VUOTA]

STATUTO

Sommario

TITOLO I	5
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	5
ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	5
ART. 2 - SEDE	5
ART. 3 - DURATA	5
TITOLO II	5
ORDINAMENTO, CRITERI DI GESTIONE, PROGRAMMI E CAPACITA' NEGOZIALE	5
ART.4 - ORDINAMENTO	5
ART. 5 - OGGETTO	5
ART.6 - ORGANI	6
TITOLO III	6
AMMINISTRATORE UNICO	6
ART. 7 - COMPOSIZIONE, NOMINA E CAUSE DI INELIGIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	6
ART. 8 - DURATA, CESSAZIONE, REVOCA E SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO	7
ART. 9 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO	7
ART.10 - SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	9
ART. 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO	9
TITOLO IV	9
IL DIRETTORE GENERALE	9
ART. 12 - IL DIRETTORE GENERALE	9
ART. 13 – ATTRIBUZIONI.....	9
ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ E TRATTAMENTO ECONOMICO	10
ART. 15 - LO STAFF.....	10
TITOLO VI	11
IL REVISORE UNICO DEI CONTI	11
ART. 16 - IL REVISORE UNICO	11
ART. 17 - COMPITI.....	11
ART. 18 - FUNZIONAMENTO	11
TITOLO VII	12
IL PERSONALE	12
ART. 19 - TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO	12
ART. 20 - INCOMPATIBILITÀ E INCARICHI PROFESSIONALI.....	12
TITOLO VIII	12
RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	12
ART. 21 - ATTI FONDAMENTALI	12

ART. 22 - INDIRIZZI E VIGILANZA	13
TITOLO IX.....	13
PATRIMONIO, FINANZA, CONTABILITÀ.....	13
ART. 23 - PATRIMONIO.....	13
ART. 24 - FONTI FINANZIARI	13
ART. 25 - PIANO PROGRAMMA E CONTRATTO DI SERVIZIO	13
ART. 26 - BILANCIO PLURIENNALE.....	14
ART. 27 - BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE.....	14
ART. 28 - CONTO CONSUNTIVO	14
ART. 29 - RISULTATI DI ESERCIZIO	14
ART. 30 - BILANCIO DI ESERCIZIO	15
TITOLO X.....	15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
ART. 31 - APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO	15
ART. 32 - NORMA DI RINVIO	15
ART. 33 - DECORRENZA E RIFERIMENTI	15

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

1. Ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 267/2000 (di seguito TUEL) è costituita l'Azienda Speciale di San Demetrio Ne' Vestini, denominata "AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA" (di seguito anche "ATC ");
2. Il Comune di San Demetrio Ne' Vestini costituisce l'Azienda come proprio ente strumentale, dotato di personalità giuridica, allo scopo di perseguire il generale interesse della comunità che rappresenta.

Art. 2 - Sede

1. L'Azienda ha sede legale in San Demetrio Ne' Vestini (AQ) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Art. 3 - Durata

1. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato fino a quando, per esaurimento delle finalità o di impossibilità a perseguirle o per altre ragioni riferite al pubblico interesse, il Consiglio Comunale non ne delibererà lo scioglimento, procedendo alla sua liquidazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO, CRITERI DI GESTIONE, PROGRAMMI e CAPACITA' NEGOZIALE

Art.4 - Ordinamento

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune di San Demetrio Ne' Vestini, dotata di personalità giuridica, di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile, ed assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge, e quelle attribuite dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini.
2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati, nell'ambito dei principi di legge che regolano il funzionamento degli enti locali, dallo Statuto comunale, ma anche dal presente Statuto e dei propri regolamenti.

Art. 5 - Oggetto

1. ATC, con funzioni di “gestione e alla valorizzazione dei beni culturali”, ha per oggetto la gestione e la valorizzazione dei seguenti immobili e dei beni culturali ivi contenuti:
 - Complesso carsico museale territoriale denominato “Le Grotte di Stiffe”;
 - Altri complessi museali che dovessero nel corso della durata dell'Azienda entrare in disponibilità del Comune di San Demetrio Ne' Vestini.

2. Con riferimento alla gestione e alla valorizzazione dei beni culturali suddetti, l'Azienda provvede alla progettazione ed alla realizzazione di mostre, nonché a tutte le iniziative culturali, le attività accessorie e i servizi a queste connessi, provvede alla progettazione e alla diffusione di attività volte alla valorizzazione dei luoghi culturali del sito carsico de Le Grotte di Stiffe tra cui, a titolo semplificativo e non esaustivo, tour guidati, mostre, proiezioni, guide audio, promozione dei luoghi.
3. L'Azienda può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini a quelli indicati al primo comma, che siano ad essa affidate dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini o da altri Enti pubblici o privati.
4. L'Azienda provvede alle attività costituenti l'oggetto sociale direttamente, tramite contratti di incarico professionale o a mezzo di accordi contrattuali, previste dalle Leggi in vigore, con imprese pubbliche e/o private, nonché alla realizzazione di tali attività anche per conto terzi.
5. L'Azienda instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le Università, nonché con fondazioni e istituzioni, pubbliche e private, espositive e culturali italiane e straniere, stipulando con esse convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale.
6. L'Azienda può compiere operazioni commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico, privato o misto, e svolgere in genere qualsiasi attività ritenuta utile ai fini sociali.

Art.6 - Organi

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) l'Amministratore Unico
 - b) il Direttore Generale
 - c) il Revisore Unico dei Conti

TITOLO III

AMMINISTRATORE UNICO

Art. 7 - Composizione, nomina e cause di ineligibilità, inconferibilità ed incompatibilità

1. L'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.
2. L'Amministratore Unico è nominato, con apposito provvedimento, dal Sindaco del Comune di San Demetrio Ne' Vestini, secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale.
3. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico:
 - coloro che abbiano liti pendenti o rapporti commerciali con l'azienda speciale, con il Comune di San Demetrio Ne' Vestini o con gli altri organismi da quest'ultima partecipati;
 - coloro si trovino in una delle ipotesi contemplate dal D. Lgs 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
 - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori del Comune di San Demetrio Ne' Vestini;
 - coloro che versino in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa di settore;

- coloro che sono in quiescenza.

Art. 8 - Durata, cessazione, revoca e sostituzione dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. La carica di Amministratore Unico si perde per decadenza, revoca o dimissioni.
3. L'Amministratore Unico può essere revocato dal Sindaco del Comune di San Demetrio Ne' Vestini in ogni momento con provvedimento motivato da comunicarsi a mezzo raccomandata a/R.
4. L'Amministratore Unico può essere sostituito con provvedimento del Sindaco, oltre che per violazione di legge o accertata inefficienza, anche in caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati dall'Ente. Il venir meno del rapporto fiduciario costituisce motivazione adeguata.
5. Per la revoca si adottano le modalità previste per la nomina.
6. In tutti i casi di cessazione della carica di Amministratore Unico, il Sindaco del Comune di San Demetrio Ne' Vestini provvederà, entro trenta giorni, alla nomina di un nuovo Amministratore, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto, compatibilmente con quanto previsto dallo Statuto Comunale.
7. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, o di revoca dell'Amministratore Unico, questo rimane in carica in regime di «*prorogatio*» sino all'insediamento del suo successore; in tale circostanza l'Amministratore Unico uscente sarà tenuto ad adottare atti che esulino dall'ordinaria amministrazione solo se urgenti ed improrogabili.

Art. 9 - Competenze ed attribuzioni dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico:

- ha la legale rappresentanza dell'Azienda;
- esercita i più ampi poteri decisionali inerenti l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Azienda, di cui ha la responsabilità generale, fatte salve le prerogative riservate dalla Legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti;
- compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto aziendale, nel rispetto delle attribuzioni che competono al Direttore quale responsabile della gestione operativa;
- assicura l'attuazione degli indirizzi delineati dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini e si pone come costante raccordo tra la l'Azienda Speciale ATC ed il Sindaco *pro-tempore* del Comune di San Demetrio Ne' Vestini.

2. In particolare, l'Amministratore Unico:

- a) assume le deliberazioni riguardanti l'ordinamento e il funzionamento della ATC, approvando i relativi Regolamenti;
- b) adotta gli «atti fondamentali» dell'Azienda Speciale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 114, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000.

Sono «atti fondamentali»:

1. il Piano-Programma delle attività e degli investimenti, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
2. il Budget economico annuale;
3. il Budget economico pluriennale (almeno triennale);
4. il Bilancio di esercizio;
5. il Piano degli indicatori di bilancio;
6. le variazioni di cui ai punti 2) e 3).

c) è responsabile della vigilanza e del controllo sulla gestione generale dell'Azienda;

d) assume i provvedimenti relativi all'assunzione e, nei casi previsti, alla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;

e) stabilisce i criteri per la selezione del Direttore in coerenza con quanto disposto dalle vigenti leggi in materia;

- f) sottoscrive il contratto di lavoro del Direttore;
- g) assume le deliberazioni concernenti la gestione e l'amministrazione dell'Azienda, conformemente agli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale, anche esercitando il controllo sugli atti di gestione operativa di competenza del Direttore;
- h) delibera, fatte salve le competenze attribuite al Direttore, sull'organizzazione dell'Azienda e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro anche relativamente agli accordi sindacali aziendali;
- i) approva i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche del personale in conformità alla normativa vigente;
- j) adotta, su proposta del Direttore, la programmazione e la dotazione organica dell'Azienda Speciale;
- k) adotta i provvedimenti non rientranti nell'ordinaria amministrazione aziendale;
- l) approva i contratti stipulati dal Direttore e delibera le spese secondo i limiti dei poteri attribuiti allo stesso;
- m) delibera l'assunzione di mutui ed il compimento delle altre operazioni finanziarie a medio ed a lungo termine, compreso l'emissione di prestiti obbligazionari;
- n) delibera sulle tariffe, i prezzi, i corrispettivi o i contributi per la fruizione dei servizi e delle funzioni pubbliche di competenza dell'Azienda, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e tenuto conto degli indirizzi del Comune di San Demetrio Ne' Vestini;
- o) elabora le linee generali alle quali il Direttore deve uniformarsi per l'attuazione e per il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale, nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Comunale;
- p) delibera, nell'interesse dell'azienda speciale, l'adesione a protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati;
- q) delibera, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale, la partecipazione in enti, associazioni, consorzi, società o la costituzione di persone giuridiche nei limiti previsti dal vigente ordinamento e dallo statuto;
- r) approva e sottoscrive la Carta dei servizi, tenendo conto delle direttive impartite dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini e degli standard operanti nel settore;
- s) prende atto del rendiconto periodico relativo agli appalti, alle forniture ed alle spese in economia indispensabili al funzionamento ordinario dell'azienda speciale, ai sensi del regolamento aziendale all'uopo predisposto;
- t) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio e altresì dispone sulle transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- u) predisporre, anche su richiesta del Sindaco o di ciascun Consigliere, le proposte di modifica del presente Statuto, ai fini della relativa approvazione da parte del Consiglio comunale;
- v) coordina l'attività degli organi dell'Azienda in modo da assicurare unità d'indirizzo nell'operato dei medesimi.

3. L'Amministratore Unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla vigente normativa di settore, viene liberato dalle sanzioni tributarie non penali rimettendo allo stesso, con oneri a carico dell'azienda speciale, l'eventuale stipula di una polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

4. L'Amministratore Unico, inoltre, provvede:

- ad approvare i preventivi d'impianto e di esercizi e gli altri adempimenti connessi alle convenzioni che coinvolgono l'Azienda, approvate dal Consiglio Comunale con altri enti locali che comportino estensione del servizio pubblico al fuori del territorio comunale;
- a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti;
- a vigilare sull'operato del Direttore;
- a riferire, periodicamente, al Sindaco del Comune di San Demetrio Ne' Vestini od a suoi delegati, sull'andamento della gestione aziendale;
- a promuovere le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'azienda speciale con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità stanziata sul territorio in cui opera l'azienda di specie;

- ad attuare le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza, previste dal presente statuto e/o da specifici provvedimenti adottati dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini

5. Le decisioni dell'Amministratore Unico non aventi per oggetto gli Atti fondamentali sono immediatamente esecutive.

Art.10 - Svolgimento, verbalizzazione e pubblicità delle sedute dell'Organo Amministrativo

1. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo risultano da processi verbali redatti dal Direttore o da un dipendente dell'Azienda nominato dallo stesso Organo Amministrativo con funzioni di Segretario Verbalizzante. Tali verbali, trascritti nel Registro delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico, regolarmente tenuto ai sensi dell'art 2215 del C.C., sono firmati dall'Amministratore Unico e da chi ha esercitato le funzioni di Verbalizzante.

2. L'accesso, la visione ed il rilascio di copie degli atti e dei documenti dell'Azienda Speciale sono consentiti secondo le norme vigenti ed in base alle disposizioni contenute nell'apposito regolamento provinciale. La sintesi delle sedute e le decisioni assunte sono pubblicate sulla specifica sezione del sito web dell'Azienda Speciale.

Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore o dall'impiegato da lui delegato.

Art. 11 - Trattamento economico

1. L'Amministratore Unico svolge la propria attività a titolo onorifico e gratuito, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

2. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, è riconosciuto all'Amministratore Unico un «gettone di presenza», determinato nell'importo di euro 30 (trenta) a seduta giornaliera, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii..

TITOLO IV

Il Direttore Generale

Art. 12 - Il Direttore Generale

1. La Direzione dell'Azienda è affidata al Direttore Generale, nominato a seguito di concorso pubblico o per chiamata diretta;

2. L'assunzione per chiamata diretta è disposta dall'Amministratore Unico con deliberazione motivata; in tal caso deve trattarsi di persona in possesso di laurea magistrale in discipline economiche o equipollenti o che presenti particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di direzione aziendale o risorse umane.

3. Il Direttore generale è nominato per il termine di tre anni e può essere, confermato di triennio in triennio;

4. In caso di *vacatio* temporanea del posto di Direttore generale o di sua assenza o impedimento, il Consiglio Comunale affida le sue funzioni all' Amministratore Unico o, quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso di specifica esperienza professionale.

Art. 13 – Attribuzioni

1. Il Direttore Generale è responsabile della gestione dell'Azienda, e in particolare:

- a) sovrintende all'attività culturale, tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda;

- b) esegue le scelte dell'Amministratore Unico e ne attua le direttive generali;
- c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d) formula proposta all'Amministratore Unico;
- e) sottopone all'Amministratore Unico lo schema del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale, del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
- f) presiede alle aste pubbliche, alle licitazioni private ed agli appalti concorso;
- g) stipula il contratto di servizio e gli altri contratti proposti dall'Amministratore Unico;
- h) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- i) dirige il personale dell'Azienda;
- k) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente, nonché quelle non espressamente previste dal presente Statuto in capo all'Amministratore Unico ;
- l) conferisce nell'ambito dei poteri attribuitigli incarichi per specifiche iniziative ai componenti dello Staff e ai dirigenti dell'Azienda;
- m) nel caso in cui l'Amministratore Unico non intenda adeguarsi al parere del Direttore, deve motivare le ragioni del dissenso;
- n) provvede direttamente, entro i limiti e nei modi stabiliti dall'Amministratore Unico con necessarie per il normale e ordinario funzionamento dell'Azienda, sottoponendo bimestralmente poi allo stesso il relativo rendiconto.

Art. 14 - Incompatibilità e trattamento economico

1. Il Direttore Generale, ed i dirigenti nominati dall'Amministratore Unico su proposta del Direttore generale, non possono esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né possono accettare incarichi anche temporanei da carattere professionale estranei all'Azienda senza autorizzazione da darsi di volta in volta da parte dell'Amministratore Unico;
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore e dei dirigenti è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 15 - Lo Staff

1. Il Direttore Generale, come responsabile del livello qualitativo di tutti i servizi culturali erogati dall'Azienda, può essere coadiuvato da uno Staff composto dai responsabili dei diversi servizi espositivo-culturali, individuati sulla base delle previsioni di legge e dei regolamenti.
2. Lo Staff in particolare:
 - a) propone al Direttore Generale la programmazione delle attività artistiche e collabora alla cura del loro svolgimento secondo le prescrizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore generale. Il Direttore ne verificherà la fattibilità sotto il profilo finanziario, economico e aziendale;
 - b) cura i rapporti con le fondazioni culturali e gli istituti espositivi nazionali e internazionali, con i quali l'Azienda coopera nello svolgimento della propria attività;
 - c) propone al Direttore Generale quali siano le attività ritenute più opportune in ordine alla migliore realizzazione del programma;
3. I componenti dello Staff possono ricevere, anche singolarmente, incarichi da parte del Direttore generale in ordine a specifiche iniziative.

TITOLO VI

Il Revisore Unico dei Conti

Art. 16 - Il Revisore Unico

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti, nominato dal Sindaco del Comune di San Demetrio Ne' Vestini, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.
2. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra coloro abilitati a svolgere questo compito, iscritti all'Albo dei Revisori Contabili;
3. Il Revisore resta in carica sino al 31 maggio del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla nomina del subentrante, non può essere revocato se non per giusta causa ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Non possono essere nominati alla carica di Revisore Unico dei Conti, e se nominati decadono, i consiglieri e i dipendenti del Comune, i componenti del Consiglio Regionale di Controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 52, 2° comma del DPR 4 ottobre 1986, n. 902 e dall'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16;
5. Al Revisore dei Conti è corrisposta una adeguata indennità, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dalle tariffe professionali nella misura intermedia.

Art. 17 - Compiti

1. Il Revisore Unico deve accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
2. Il Revisore Unico vigila sulla regolarità della gestione economico finanziaria e, a questo fine:
 - a. esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
 - b. esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'Azienda e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte all'Amministratore Unico;
 - c. esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Amministratore Unico ed, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o di quote societarie;
 - d. se il Revisore Unico viene a conoscenza di gravi irregolarità nelle attività dell'Azienda ne riferisce direttamente al Sindaco, che adotta i provvedimenti conseguenti.
3. Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza;
4. Al Revisore Unico viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni;
5. Il Revisore Unico deve presentare al Comune ogni triennio una relazione contenente rilievi e valutazioni sull'andamento della gestione.

Art. 18 - Funzionamento

1. Il Revisore dei Conti deve riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze all'Amministratore Unico.

2. Le relazioni dell'organo di revisione sono inviate all'Amministratore Unico, al Direttore dell'azienda e, per conoscenza, al Sindaco.

3. Il Revisore deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

TITOLO VII

Il Personale

Art. 19 - Trattamento economico e giuridico

1. Il trattamento economico e giuridico del personale dell'Azienda è disciplinato dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro di categoria;

2. La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate dall'Amministratore Unico, su proposta del Direttore Generale;

3. Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione del personale sono disciplinati con apposito regolamento deliberato dall'Amministratore Unico, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale e aziendale di lavoro.

Art. 20 - Incompatibilità e incarichi professionali

1. La qualità di dipendente dell'Azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché con ogni altro incarico retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dall'Amministratore Unico;

2. Lo svolgimento di speciali incarichi, anche di natura professionale, e al di fuori dei compiti di istituto da parte del personale a favore dell'Azienda non attribuisce al personale medesimo diritto a compenso alcuno, salvo che ciò non sia stabilito dall'Amministratore Unico con espressa deliberazione nella quale deve essere indicata l'entità del compenso da erogare. In tal caso l'incarico deve essere temporaneo, occasionale e strettamente connesso con la preparazione del dipendente.

TITOLO VIII

Rapporti con l'Amministrazione Comunale

Art. 21 - Atti fondamentali

1. Gli atti fondamentali dell'Amministratore Unico, soggetti all'approvazione della Giunta Comunale, sono le deliberazioni stabilite dalla legge, che devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale entro il termine di 5 giorni dell'adozione.

2. Una eventuale richiesta di chiarimenti da parte della Giunta Comunale determina l'interruzione dei termini suddetti.

Art. 22 - Indirizzi e vigilanza

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le direttive generali cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti;
2. La vigilanza dell'Amministrazione Comunale è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'Azienda degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 1;
3. L'Amministratore Unico e il Direttore Generale devono presentare congiuntamente alla Giunta Comunale, alla fine di ogni quadrimestre, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma, nonché del bilancio preventivo annuale.

TITOLO IX

Patrimonio, finanza, contabilità

Art. 23 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti ad essa in dotazione del Comune e dai beni immobili e mobili comunque acquisiti dall'Azienda nell'esercizio della propria attività;
2. Sui conferimenti patrimoniali e di capitale l'Azienda corrisponderà un interesse nella misura che sarà stabilita per ogni triennio con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Per i capitali acquisiti dal Comune mediante contrazione di mutui l'Azienda dovrà rimborsare al Comune la quota di interessi corrisposta dal Comune all'Istituto Mutuante. Al termine dell'ammortamento del mutuo sul Capitale conferito verrà corrisposto un interesse pari al tasso di deposito della Tesoreria unica.
4. Sui conferimenti patrimoniali o di capitali finanziati con trasferimenti non onerosi al Comune da parte di Enti ed altri soggetti l'Azienda non corrisponderà interessi.
5. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, comma 2 cod. civ.

Art. 24 - Fonti finanziari

1. Al finanziamento delle spese di investimento l'Azienda provvede mediante:
 - a) i fondi all'uopo accantonati;
 - b) l'utilizzo di altre fonti di finanziamento;
 - c) i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici;
 - d) donazioni e finanziamenti di fondazioni e istituzioni culturali, definiti sulla base di apposita convenzione;
 - e) prestiti anche obbligazionari;
 - f) l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale.
2. L'Azienda può ricorrere ad operazioni di anticipazioni per esigenze di elasticità di cassa, nei limiti della legge, nonché a prefinanziamenti sui mutui concessi.

Art. 25 - Piano programma e contratto di servizio

1. Il piano programma è presentato dall'Amministratore Unico, entro sei mesi dal suo insediamento, secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale;
2. Il piano programma deve essere aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo annuale ai sensi del successivo art. 27;

3. Il Comune e l'Azienda stipulano, entro 60 giorni dall'approvazione del piano-programma, un contratto di servizio nel quale vengono formalizzati i reciproci impegni ed obblighi per il perseguimento degli obiettivi e delle scelte indicati nel piano-programma, ivi compresi quelli relativi agli aspetti economico-finanziari e alle conseguenti coperture;

4. L'Amministratore Unico può essere revocato quando per due esercizi consecutivi non consegue, senza idonea giustificazione, gli obiettivi e le scelte indicati nel piano-programma e formalizzati nel contratto di servizio.

Art. 26 - Bilancio Pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma, ha durata triennale, ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma stesso, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

Art. 27 - Bilancio preventivo annuale

1. L'Esercizio aziendale coincide con l'anno solare;

2. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministero del Tesoro, è approvato dall'Amministratore Unico entro il 15 ottobre di ogni anno precedente e non può chiudere in *deficit*.

Art. 28 - Conto consuntivo

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta all'Amministratore Unico il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Revisori dei Conti;

2. L'Amministratore Unico delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette, con propria relazione, entro i cinque giorni successivi al Revisore Unico per la relazione che deve essere presentata, unitamente al conto, all'Amministrazione Comunale, entro il 31 maggio.

Art. 29 - Risultati di esercizio

1. Il conto consuntivo dell'Azienda non può chiudersi in perdita;

2. Nel caso in cui, in sede di approvazione del Conto Consuntivo, dovessero registrarsi riserve disponibili che eccedano la misura del quinto di capitale di dotazione, ovvero che eccedano i fabbisogni correlati al rinnovo impianti e strutture ed investimenti programmati, con conseguente esubero di risorse finanziarie in capo all'Azienda, il Consiglio Comunale, previa istruttoria tecnica ed acquisito il parere dell'Organo di revisione del Comune, potrà deliberare in merito alla loro acquisizione al Comune.

In tale contesto, pertanto, l'utile di esercizio dovrà essere destinato, nell'ordine:

a) alla costituzione e all'incremento del fondo di riserva ordinario sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ex art. 2430 c.c.;

b) al fondo di finanziamento dello sviluppo delle strutture, nell'entità prevista dal Piano di Programma;

c) al Comune con le modalità da esso stabilite, sentito l'Amministratore Unico dell'Azienda; tale possibilità, pertanto, costituisce opzione "residuale", e la condizione che autorizza a versare gli utili al Comune si considererà avverata solo dopo che siano rispettate le destinazioni prioritarie, circostanza che richiederà un'espressa motivazione, non essendo desumibile per *facta concludentia*.

3. In particolare, la possibilità di destinare le eccedenze al Comune deve essere valutata in relazione alla necessità, da ritenersi prioritaria, di garantire la migliore operatività dell'Azienda, in ossequio ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione di quest'ultima, nel raggiungimento dei propri obiettivi statuari e nel perseguimento del superiore interesse pubblico.

4. Ove, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentono il rispetto del pareggio di bilancio, l'Amministratore Unico dell'Azienda deve disporre le conseguenti variazioni al

bilancio preventivo, indicando in apposito documento, da sottoporre al Consiglio Comunale, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

5. L'eventuale perdita di esercizio deve essere coperta con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza di questo, con un versamento in numerario da parte del Comune, da effettuarsi ad avvenuta acquisizione del relativo finanziamento.

6. Nel caso di perdita d'esercizio l'Amministratore Unico deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita per indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati, o proposti, per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. Al fine di consentire funzioni di controllo e di raffronto con i dati di Aziende similari, il conto consuntivo, predisposto come stabilito dal precedente art. 28, viene riclassificato, elaborato ed integrato onde consentire la redazione del bilancio d'esercizio in conformità a quanto previsto dal codice civile;

2. Il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, viene redatto secondo lo schema ed i criteri previsti dall'art. 2433 e seguenti del codice civile; in particolare, la nota integrativa è conforme alle prescrizioni dell'art. 2427 del codice civile;

3. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione, redatta dall'Amministratore Unico, illustrativa dell'andamento della gestione, da cui devono risultare gli elementi previsti dall'art. 2428 del codice civile;

4. L'Amministratore Unico predispose entro il 31 marzo il bilancio di esercizio e lo trasmette al Revisore dei Conti per la relazione di competenza, che deve essere presentata, unitamente al bilancio medesimo, entro il 31 maggio.

TITOLO X

Disposizioni Transitorie e finali

Art. 31 - Approvazione ed attuazione dello Statuto

1. Lo Statuto dell'Azienda è approvato dal Consiglio Comunale.

2. Nel rispetto della normativa comunitaria e della legge, delle norme statutarie del Comune e dell'Azienda, l'Amministratore Unico adotta i regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'organizzazione dell'Azienda.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con questo compatibili.

Art. 32 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge o di regolamento previste per le Aziende Speciali degli Enti Locali.

Art. 33 - Decorrenza e riferimenti

1. Il presente Statuto entra in vigore dal giorno al suo deposito presso la CCIAA territorialmente competente.

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

(Provincia dell'Aquila)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 22/03/2022	Oggetto: Approvazione atto di convenzione per l'affidamento in concessione ad "Azienda Speciale Territorio e Cultura" del Comune di San Demetrio Ne' Vestini della gestione del complesso carsico museale "Grotte di Stiffe" ed altri immobili di proprietà comunale ed approvazione Regolamento d'uso della concessione alla "Azienda Speciale Territorio e Cultura" ("ATC")
--------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 19:00, nell'attuale sede del Comune di San Demetrio Ne' Vestini.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
DI BARTOLOMEO Antonio	X	
FILAURO Sandro	X	
DI FABIO Mattia	X	
FAZIO Alessia	X	
CICCONE Giuseppe	X	
TADDEI Alessandro	X	
DI BACCO Pietro	X	
COTUGNO Massimiliano	X	
ULIZIO Simone	X	
ALESSANDRINI Anita	X	
RIOCCI Giuseppina		X

ASSEGNATI N.11; IN CARICA N.11; PRESENTI N.10; ASSENTI N. 1;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Giuseppe Ciccone nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lucio Luzzetti.

Il Sindaco relaziona diffusamente l'argomento di cui trattasi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 42 del 2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e il D. Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici;
- la L.R. 9.4.1975 n. 32 in materia di “Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico Abruzzese”.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di San Demetrio Ne' Vestini comprende nel suo territorio comunale e, dunque, come bene di sua proprietà il complesso carsico museale delle Grotte di Stiffe, sito nella frazione Stiffe del Comune di San Demetrio Ne' Vestini (AQ);
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 3/11/2021 si è provveduto ad approvare l'Atto costitutivo e lo Statuto Azienda Speciale dell'Azienda Speciale Territorio e Cultura;

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di San Demetrio Ne' Vestini è noto per il sito carsico di Stiffe le cui cavità hanno numerose qualità sia di interesse scientifico che naturalistico, nonché speleologico;
- La menzionata Aziende Speciale ha lo scopo di perseguire il generale interesse della comunità che rappresenta e nasce per gestire e valorizzare i beni culturali del territorio e nasce per gestire e valorizzare i beni culturali del territorio come il Complesso carsico museale delle Grotte di Stiffe ed eventuali altri Complessi museali che possono andare ad arricchire il patrimonio artistico del Comune di San Demetrio Ne' Vestini;
- Stante la natura del complesso carsico museale “Grotte di Stiffe”, facente parte, come anzidetto, del demanio comunale, il suddetto Comune di San Demetrio Ne' Vestini, ha individuato nell'Azienda Speciale lo strumento più diretto ed efficace alla tutela, valorizzazione e gestione dell'ambito territoriale del complesso;

DATO ATTO CHE

- lo strumento operativo necessario per consentire la gestione dei suddetti servizi è anche la concessione a terzi;

STABILITO CHE

- La gestione dei servizi dovrà essere volta a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del museo e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione dei medesimi;

RAVVISATO CHE

- Per la valorizzazione del territorio è indispensabile porre in essere servizi museali efficienti sia dal punto di vista divulgativo che strettamente scientifico al fine di incrementare l'interesse della popolazione, locale e non, di scoprire e vivere, con la garanzia di servizi all'altezza, il territorio del paese e le bellezze artistiche che lo decorano;
- È opportuno individuare lo strumento utile per il coordinamento delle azioni, in modo da poter rafforzare e incrementare la posizione di equilibrio fra le dimensioni economica, culturale, sociale ed ambientale del territorio per creare quelle condizioni di funzionamento e di gestione che favoriscano la produzione e la valorizzazione delle risorse migliori per lo sviluppo del territorio;

PRESO ATTO CHE

- Il competente Servizio comunale ha pertanto predisposto uno schema di Regolamento per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del citato complesso "Grotte di Stiffe", una Convenzione per l'affidamento in concessione alla Aziende Speciale Territorio e Cultura del Comune di San Demetrio Ne' Vestini ed un relativo Piano finanziario

RILEVATO CHE

- è opportuno approvare l'allegata Convenzione per l'affidamento in concessione dei beni immobili, compresi i beni mobili relativi all'arredo e ad ogni altro accessorio del complesso "Grotte di Stiffe", e di altri beni immobili, di proprietà del Comune di San Demetrio Ne' Vestini, nonché dei servizi necessari alla gestione turistica di tali beni, con le relative modalità e limiti di esercizio, così come espressamente disciplinate dall'art. 5 dell'Atto Costitutivo dell'"Azienda Speciale Territorio e Cultura" del Comune di San Demetrio Ne' Vestini,, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- è inoltre necessario approvare l'allegato Regolamento d'uso della concessione per la gestione del complesso carsico museale "Le Grotte di Stiffe" alla "Azienda Speciale Territorio e Cultura", ("ATC"), unitamente al relativo Piano finanziario di gestione, anch'essi parti integranti e sostanziali del presente atto;

EVIDENZIATA

- la finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti;

TENUNTO CONTO CHE

- agli Enti locali è sempre più richiesto di favorire la "massima valorizzazione funzionale" del proprio patrimonio immobiliare;
- La gestione integrata dei servizi relativi al Complesso carsico museale delle Grotte di Stiffe dovrà svolgersi ai sensi degli artt. 115 e 117 del D.Lgs n. 42/2004

VISTO E RICHIAMATO

- l'articolo 42, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i, che prevede la competenza consiliare rispetto all'adozione del provvedimento in oggetto;

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 42 del 2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e il D. Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici;
- la L.R. 9.4.1975 n. 32 in materia di "Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico Abruzzese".
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 3/11/2021;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Taddei) contrari n. 3 (Ulizio, Alessandrini, Fazio)

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. DI APPROVARE l'allegata Convenzione per l'affidamento in concessione ad "Azienda Speciale Territorio e Cultura" del Comune di San Demetrio ne' Vestini della gestione del complesso carsico

museale “Grotte di Stiffe” ed altri immobili di proprietà comunale per il periodo dal [...] al [...], parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE altresì l’allegato Regolamento d’uso della concessione per la gestione del complesso carsico museale “Le Grotte di Stiffe” alla “Azienda Speciale Territorio e Cultura”, (“ATC”), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI PRENDERE ATTO, inoltre, dell’allegato Piano finanziario per la gestione del suddetto complesso carsico museale “Le Grotte di Stiffe”;
4. DI CONCEDERE per tutte le motivazioni già precedentemente rappresentate e presenti in atti, il complesso carsico museale “Le Grotte di Stiffe” alla “Azienda Speciale Territorio e Cultura”, (“ATC”) a decorrere dal 02/04/2022 e avrà durata di anni venti (20).;
5. DI RIMETTERE alla Posizione Organizzativa competente la predisposizione dei successivi atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del TUEL;

Inoltre

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Taddei), contrari n. 3 (Ulizio, Alessandrini, Fazio)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(x) F.to Giuseppe Ciccone

IL SEGRETARIO COMUNALE
(x) F.to Dott. Lucio Luzzetti

Per il parere del responsabile dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(x) F.to Ing. Luciano Rossi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li 31/03/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(x) F.to Enrico Di Gasbarro

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il giorno 22/03/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 22/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(x) F.to Dott. Lucio Luzzetti

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Luzzetti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Demetrio Ne' Vestini, li _____

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE'VESTINI
PROVINCIA DE L'AQUILA

Rep. Numero [...] 2022

**ATTO DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD
“AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA” DEL COMUNE DI SAN
DEMETRIO NE’ VESTINI DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO
CARSICO MUSEALE “GROTTE DI STIFFE” ED ALTRI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO DAL [...] AL [...]**

L'anno duemilaventidue il giorno [...] del mese di [...] alle ore [...], nel Palazzo Comunale di San Demetrio Ne' Vestini, sito alla Via San Vincenzo de Paoli n.1, nell'Ufficio del Segretario Comunale, avanti a me, Dott Lucio Luzzetti Segretario Generale del Comune di San Demetrio Ne'Vestini, abilitato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per il Comune di San Demetrio Ne' Vestini, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti con il mio consenso rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori di seguito riportati della cui identità sono certa rispettivamente per conoscenza personale:

Il Comune di San Demetrio Ne'Vestini – Concedente (di seguito, per brevità, anche solo “Comune”), con sede legale in San Demetrio alla via San Vincenzo de Paoli n.1 nella persona dell'Ing. Luciano Rossi nato in [...] il ___ ___/___ /___ , domiciliata/o per la sua carica presso la sede municipale, che dichiara di agire nel presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in nome e per conto del Comune di San Demetrio Ne'Vestini, C.F. e P. I.V.A. n.80002710665 in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico e Patrimonio.

La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” – Concessionario (di seguito, per brevità, anche solo “Azienda” o “Concessionario”)con sede legale in San Demetrio Ne'Vestini alla via San Vincenzo de Paoli n.1 iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA del Gran Sasso d'Italia – Numero REA:AQ-204403 data iscrizione: 15/02/2022 nella persona del Sig. Cappelli Giovanni nato a L'Aquila il 13/10/1974 C.F. CPPGNN74R13A345T nella sua qualità di

Amministratore Unico del Consiglio di Amministrazione, giusta nomina decreto sindacale n. 2 del 24/01/2022

PREMESSO CHE:

- Il sito delle Grotte di Stiffe è un complesso di grotte carsiche museali situate nei pressi di Stiffe nel Comune di San Demetrio Ne' Vestini (AQ);
- Stante la natura del complesso Le Grotte di Stiffe, facente parte del demanio comunale, il Comune di San Demetrio Ne' Vestini ha individuato nell'Azienda Speciale lo strumento più diretto ed efficace alla tutela, valorizzazione e gestione dell'ambito territoriale del suddetto complesso;
- Con atto pubblico Repertorio N.103862/33518 il Comune di San Demetrio Ne' Vestini presso lo studio del Notaio Francesco Benedetti in L'Aquila, ha costituito l' "Azienda Speciale Territorio e Cultura" con amministratore unico nominato in data 24/01/2022, la quale ha sede legale in San Demetrio Ne' Vestini via San Vincenzo de Paoli n.1;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del ___ il Comune di San Demetrio Ne' Vestini ha affidato la gestione del complesso carsico museale "Le Grotte di Stiffe" all'Azienda Speciale Territorio e Cultura, partecipata al 100% dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini;
- Con atto pubblico Rep. n. ___ del _____ il Comune di San Demetrio Ne' Vestini ha concesso alla "Azienda Speciale Territorio e Cultura" la gestione del complesso carsico denominato "Grotte di Stiffe";
- Che in data _____ è stato redatto il verbale di consistenza del complesso ipogeo e degli altri beni che saranno oggetto di trasferimento in uso a favore del concessionario come da verbale prot. n. ___ del _____ sottoscritto dal Sindaco Dott. Antonio Di Bartolomeo, dal Responsabile Ufficio Tecnico Ing. Luciano Rossi e dall'Amministratore Unico Giovanni Cappelli dell'Azienda Speciale Territorio e Cultura ;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

(Norma Preliminare)

Con il termine Complesso Carsico Museale “Grotte di Stiffe” si identifica nella presente Convenzione l’insieme dei beni immobili, delle aree e delle costruzioni e quant’altro previsto dall’art. 3 della presente Convenzione ad ogni titolo nella disponibilità del Comune di San Demetrio Ne’Vestini, come meglio delimitati con tratteggio continuo di colore rosso nelle planimetrie allegate sotto le lettere “A”, alla presente Convenzione.

ARTICOLO 1

(Contenuto della Convenzione)

1.1 La presente Convenzione regola l’affidamento in concessione dei beni immobili (compresi i beni mobili relativi all’arredo e ad ogni altro accessorio così come indicati nel verbale di consistenza e consegna allegato alla presente convenzione) del complesso “Grotte di Stiffe”, e di altri beni immobili come elencati nelle allegate Planimetrie “A”, di proprietà del Comune di San Demetrio Ne’Vestini nonché dei servizi necessari alla gestione turistica di tali beni, con le relative modalità e limiti di esercizio, così come espressamente disciplinate dall’art. 5 dell’Atto Costitutivo dell’ “Azienda Speciale Territorio e Cultura” del Comune di San Demetrio Ne’Vestini, previsione qui da intendersi come interamente richiamata e trascritta.

1.2 Le parti dichiarano che il rapporto sarà regolato in base alla presente convenzione, al Regolamento d’uso e alle condizioni presenti nei documenti e atti richiamati in premessa, che devono intendersi quale parte integrante della presente convenzione, ancorché non materialmente allegati.

1.3 Le Planimetrie allegati A ed il Regolamento d’uso di cui all’allegato C sono formalmente acclusi alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

1.4 È fatta salva l’osservanza di ogni altra disposizione di legge e di Regolamento in materia, se ed in quanto applicabili.

ARTICOLO 2

(Durata)

2.1 La concessione decorre dal [...] e avrà durata di anni venti (20).

2.2 La decorrenza economica della Convenzione è fissata al giorno di effettiva immissione in possesso, come risultante dal Verbale di consistenza e consegna all'uopo redatto tra le parti.

ARTICOLO 3

(Oggetto della Convenzione)

3.1 La presente Convenzione affida in concessione, nello stato di fatto in cui si trovano, i beni immobili e servizi alla azienda speciale "Azienda Speciale Territorio e Cultura", come di seguito specificati e in dettaglio individuati nella Planimetria (All. "A") e nel Verbale di consistenza e consegna (All. "B"), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

PLANIMETRIA "A": Edifici soprastanti il complesso ipogeo delle Grotte di Stiffe: Biglietteria, Bagni Pubblici e locali tecnici, Area destinata a parcheggio e Strada di Accesso al complesso;

3.2 Per tutti gli immobili è stato redatto a cura del Responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Rossi del Comune, verbale di consistenza e certificato di conformità, sottoscritto dai rappresentanti del Comune di San Demetrio Ne'Vestini e della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" prima della data di decorrenza della presente concessione.

3.3 Dalla data di decorrenza della presente concessione, l'"Azienda Speciale Territorio e Cultura" si impegna ad assumere la detenzione, con obbligo di custodia e di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi alla manutenzione ordinaria delle aree; è fatto salvo il pieno diritto del Comune di San Demetrio Ne'Vestini di intervenire direttamente eseguendo alcune opere o lavori, in caso di inerzia e/o per motivi di opportunità, comunicandolo preventivamente alla "Azienda Speciale Territorio e Cultura".

- Il sotterraneo complesso geologico definito "Grotte di Stiffe" è consegnato alla "Azienda Speciale Territorio e Cultura" onde consentire alla stessa la gestione dei servizi e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione e qui di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- Promozione e gestione delle attività di tutela e ricerca scientifica, con eventuali possibilità di collaborazione con istituti di ricerca e università italiane e estere;

- Pubblicizzazione del complesso turistico delle “Grotte di Stiffe” a livello nazionale ed internazionale nonché la tutela (anche sotto il profilo giudiziale e stragiudiziale) del diritto di immagine del complesso carsico delle “Grotte di Stiffe”;
- Convogliamento dei flussi turistici da o per le “Grotte di Stiffe”;
- Accompagnamento turistico all’interno delle “Grotte di Stiffe”;
- attività di accoglienza nell’ambito dei beni immobili affidati in concessione.

3.4 L’Azienda nella gestione di detti servizi può anche accedere, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste secondo le norme vigenti in materia;

3.5 In relazione ai servizi la “Azienda Speciale Territorio e Cultura” svolge le seguenti attività:

1. Visita guidata delle “Grotte di Stiffe” e tutte le attività collaterali, come la spiega-zione delle norme di sicurezza personali da rispettare da parte dei visitatori per il rispetto dei luoghi e dell’ambiente, del delicato ecosistema presente all’interno del complesso ipogeo oggetto della presente convenzione.

2. Conduzione dell’Ufficio Info-Point del Comune di San Demetrio Ne’Vestini.

ARTICOLO 4

(Diritti del Concedente)

4.1 Il Comune di San Demetrio Ne’Vestini, stipulando la presente convenzione, potrà esercitare tutti i diritti imputabili al concedente, per i beni e servizi comunali in concessione. In particolare essa potrà esercitare sui beni concessi, tutti i diritti previsti dagli artt. 832 e seguenti del Codice Civile discrezionalmente, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto delle norme di legge, soprattutto in relazione ad opportunità di finanziamenti ricevuti e a progettualità strutturali di miglioramento del territorio.

ARTICOLO 5

(Diritti del Concessionario)

5.1 La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” stipulando la presente convenzione, potrà esercitare tutti i diritti imputabili al concessionario, per i beni e servizi comunali in concessione. In particolare, essa potrà esercitare sui beni concessi, tutti i diritti

previsti dagli artt. 1140 e seguenti del Codice Civile discrezionalmente, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto delle norme di legge. In particolare:

- Gestione del Sito Istituzionale “Grotte di Stiffe” (www.visitsandemetrio.it);
- Gestione della piattaforma on line per le prenotazioni;

ARTICOLO 6

(Obblighi del Concessionario)

6.1 La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” si obbliga in particolare:

- Ad accettare senza riserva alcuna il Regolamento d’uso, di cui all’Allegato C alla presente convenzione, del complesso costituito dall’intera area comprendente immobili e sito carsico “Grotte di Stiffe” predisposto dal Comune di San Demetrio Ne’Vestini, e si impegna al pieno rispetto del Regolamento d’uso e delle disposizioni legislative vigenti in materia;

- Osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune.

- All’eventuale cambio di destinazione d’uso degli impianti, degli immobili e/o delle strutture in concessione, se necessario per lo svolgimento delle attività gestionali, senza alterare i luoghi, previo nulla-osta preventivo del Comune di San Demetrio Ne’Vestini; il cambio di destinazione deve essere comunque compatibile con la destinazione urbanistica prevista qualunque essa sia;

- A presentare, conformemente alla legislazione vigente in materia, al Comune di San Demetrio Ne’Vestini, per ottenerne l’assenso preventivo, tutti i progetti che comportino modificazioni dello stato dei luoghi, così come esistenti al momento della stipula della presente Convenzione. In particolare, la “Azienda Speciale Territorio e Cultura” si impegna a non effettuare alcun intervento di manutenzione straordinaria, al di sotto del livello del suolo e, all’interno delle “Grotte di Stiffe”, in assenza del preventivo assenso del Comune di San Demetrio Ne’Vestini e delle altre Autorità preposte;

- a consentire annualmente gli ingressi promozionali, così come stabiliti con apposito Regolamento di Consiglio Comunale;

- ad applicare le misure di prevenzione e tutela dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, al fine di tutelare il personale utilizzato a qualunque titolo e gli stessi visitatori;

6.2 Ove la “Azienda Speciale Territorio e Cultura” risulti inadempiente agli obblighi della presente Convenzione, la stessa società decadrà dalla concessione, previa segnalazione formale dell’inadempimento con raccomandata A.R. all’Amministratore Unico della “Azienda Speciale Territorio e Cultura”;

ARTICOLO 7

(Canone)

7.1 La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” si impegna a corrispondere a favore del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini il canone di concessione composto da:

1. Canone minimo forfettario di € 10.000,00 (diecimila/00);
2. Una percentuale, per una quota pari al 30% (trenta per cento) dell’incasso derivante della vendita del biglietto di accompagnamento in Grotta e di tutto il volume d’affari successivamente descritto.

Al trasferimento complessivo di cui al punto 2, ove eccedente il canone di cui al punto 1, verrà scomputato il canone minimo e fisso di cui al punto 1.

7.2 Ai fini del calcolo della quantificazione del volume d’affari concorrono i ricavi conseguiti per le seguenti attività:

- Biglietti di ingresso ai fini dell’accompagnamento per la visita alle “Grotte di Stiffe” (compreso biglietteria on-line);

7.3 Considerato che l’attuale prezzo del biglietto, stabilito da deliberazione di giunta comunale n. 56 del 12/05/2021 esecutiva, è pari a € 12,00 per la visita con tariffa ordinaria, pari a € 10,00 bambini da 6-14 anni ed over 70 - pari a € 9,00 a persona per gruppi organizzati e scolastici \geq a 20 persone- gratuiti bambini fino a 6 anni, portatori di handicap compreso accompagnatore, residenti nel Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, una persona organizzatore accompagnatore dei gruppi composti da 20 persone. In caso di eventuale aumento del prezzo del biglietto stabilito sempre dal Consiglio comunale, si definisce, già con la sottoscrizione della presente convenzione, che la “Azienda Speciale Territorio e Cultura” debba corrispondere al Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, per ogni euro di aumento la somma di 30 (Trenta) centesimi di euro o frazioni per ogni visitatore del sito carsico, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione dell’aumento del prezzo del biglietto.

7.4 Le somme saranno corrisposte al Comune di San Demetrio Ne'Vestini in rate quadrimestrali posticipate, tenuto conto della soglia del volume d'affari raggiunta nel trimestre di competenza, entro il giorno 20 successivo al trimestre stesso, con conguaglio operato, di volta in volta, in sede di versamento del II°, III° quadrimestre, sottraendo al quadrimestre di riferimento le somme già dovute nel quadrimestre precedente, sino al completamento dell'ultima rata da effettuarsi entro la data del 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, che deve tenere conto della soglia ultima di fatturato ottenuta dalla società stessa nell'anno di competenza (così come esemplificato al precedente comma 7.3).

7.5 Il valore della presente convenzione è stimato anche ai fini della registrazione dell'atto in € 10.000,00 annuali (euro 10.000/00) per un valore complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00).

7.6 Il concessionario, inoltre, provvederà a fornire al Comune di San Demetrio Ne'Vestini un rendiconto di gestione, anche in forma semplificata, entro il 31 dicembre di ogni anno al fine di garantire la corretta esecuzione amministrativa ed economico-finanziaria della presente Convenzione.

ARTICOLO 8)

(Clausola di salvaguardia per causa di forza maggiore, circostanze impreviste e imprevedibili, motivi di sicurezza o per interventi strutturali che impediscono l'accesso alla struttura da parte dei visitatori)

8.1 Ove nel periodo di durata della presente Concessione si verificassero cause di forza maggiore, circostanze impreviste e imprevedibili, motivi di sicurezza oppure interventi strutturali tali da impedire l'accesso alla struttura da parte dei visitatori con conseguente chiusura della Gestione del Complesso Carsico Museale delle "Grotte di Stiffe", per oltre 90 giorni, è facoltà delle parti stabilire, con separato atto, nuove condizioni di concessione (di carattere straordinario e temporaneo) al fine di permettere al concessionario di coprire i costi minimi di funzionamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di personale non coperto da ammortizzatori sociali, utenze, spese per organi sociali obbligatori, spese amministrative obbligatorie, spese minime a tutela dei beni oggetto della concessione).

ARTICOLO 9

(Ulteriori Obblighi del Concessionario)

9.1 Oltre agli obblighi previsti dall'art. 6 della presente convenzione, la "Azienda Speciale Territorio e Cultura" si impegna altresì all'adempimento degli ulteriori obblighi previsti nel presente articolo e, precisamente:

a) attivazione e/o voltura di tutte le utenze dovute alla gestione, quali quelle relative all'acqua e alla fogna, energia elettrica, gas, servizio di telecomunicazioni ecc.;

b) ad assicurare nei periodi di accesso del pubblico al complesso delle "Grotte di Stiffe" il servizio necessario per l'assistenza medica immediata;

c) ad informare con tempestività, e comunque entro e non oltre 24 ore dall'accadimento del fatto, il Comune di San Demetrio Ne'Vestini di ogni danneggiamento verificatosi nell'ambito del complesso de "Grotte di Stiffe" affidato in concessione;

d) Ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nei confronti del personale dipendente impegnato nella gestione del sito carsico;

9.2 Sono a carico del Concessionario le spese relative ad eventuali lavori di manutenzione ordinaria inclusa la Strada di accesso, come evidenziato nella planimetria "A", l'obbligo di mantenere lo stato di conservazione dei luoghi e del delicato ecosistema ivi presente al momento della stipula.

9.3 Eventuali interventi di manutenzione Straordinaria andranno segnalati e concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

9.4 Il complesso ipogeo dovrà essere messo a disposizione del Comune, gratuitamente, per n. [...] giornate all'anno, compresi i servizi per le iniziative che l'Amministrazione Comunale intenderà promuovere, senza recare pregiudizio all'attività ufficiale del Concessionario. Per le manifestazioni effettuate dal Comune il Concessionario sarà esonerato dalla responsabilità per danni sempreché l'evento dannoso non sia ad esso imputabile;

9.5 Presenza di personale addetto al pronto intervento durante l'apertura per eventuali interventi sugli impianti;

9.6 Provvedere all'integrazione delle attrezzature e degli arredi eventualmente mancanti;

9.7 Mantenere il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante del Concessionario, per tutta la durata della concessione.

9.8 Invio al Comune, quando richiesto, degli atti fondamentali contabili.

9.9 Osservanza delle normative in materia di utilizzo e manutenzione dei defibrillatori in dotazione, anche relativamente a: formazione, istruzione e presenza di personale adeguatamente preparato.

9.10 Mantenere in efficienza le strutture e le attrezzature, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva.

9.11 Il Concessionario mantiene, altresì, la responsabilità in ordine alle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc.

9.12 Comunicare immediatamente al Settore competente tutte le circostanze, i fatti che possano pregiudicare il complesso ipogeo o le strutture a questo asservite.

9.11 L'inadempimento di uno qualunque degli ulteriori obblighi stabiliti negli articoli che precedono comporterà la decadenza della società stessa dalla concessione e la risoluzione di diritto della presente Convenzione.

ARTICOLO 10

(Responsabilità Verso Terzi Polizza Assicurativa)

10.1 Qualora dall'esecuzione della presente convenzione e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, (così come individuato nella norma preliminare della presente Convenzione), nonché dal transito turistico oppure durante eventuali lavori di manutenzione o altre circostanze, derivassero danni diretti ed indiretti di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la "Azienda Speciale Territorio e Cultura" ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

10.2 La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" ha fornito all'atto della stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa n. [...] sottoscritta in data [...] e con decorrenza dal [...] con un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi non inferiore a € [...] (euro [...]) per ogni sinistro, con il limite di € [...] (euro) per ogni persona lesa e di € [...] (euro tremilioni) per danni a cose e verso terzi.

10.3 La concessionaria si obbliga a trasmettere gli eventuali rinnovi della polizza richiamata al sopracitato art. 10.2 a copertura dell'intero periodo di durata della convenzione e sino al [...] depositandola presso il Settore [...] del Comune con la prova dell'avvenuto pagamento del premio. La mancata consegna da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento della stessa polizza, se richiesto dall'Amministrazione, potrà comportare la decadenza della Concessione.

10.4 La polizza dovrà coprire tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività connesse a quella principale; non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Amministrazione. La polizza di cui al precedente comma non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti ai fini della presente Concessione è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l'Amministrazione concedente. Parimenti, i massimali della polizza non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

10.5 L'Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare la polizza e le appendici di cui al presente articolo, chiedendone, finanche in costanza del periodo concessorio, l'eventuale adeguamento.

10.6 L'“Azienda Speciale Territorio e Cultura” è unica e diretta responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento - nel rapporto con il Comune di San Demetrio Ne'Vestini e con i terzi danneggiati - eventuali imprese appaltatrici o subappaltatrici.

ARTICOLO 11

(Diritti di Ispezione)

11.1 Con la stipula della presente Convenzione il Comune di San Demetrio Ne'Vestini, oltre i controlli di natura tecnica previsti dalla normativa vigente e regolamentare dell'Ente, si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla gestione della “Azienda Speciale Territorio e Cultura” e sulle risultanze economico finanziarie dell'attività dell'Azienda.

11.2 I controlli saranno effettuati da funzionari comunali a tal fine preposti dal Comune di San Demetrio Ne’Vestini.

ARTICOLO 12

(Nuove Scoperte)

12.1 Ove nel periodo di durata della presente Convenzione si pervenga alla scoperta di ulteriori siti carsici, non compresi tra i beni oggetto della presente Convenzione, gli stessi saranno acquisiti di diritto al patrimonio del Comune di San Demetrio Ne’Vestini.

12.2 Negli stessi termini risulterà acquisito al patrimonio del Comune di San Demetrio Ne’Vestini qualunque altro bene mobile o immobile rinvenuto nel sottosuolo o nel soprassuolo all’interno dell’area affidata in concessione.

12.3 Oltre al sopracitato complesso carsico museale, denominato “Grotte di Stiffe”, nel territorio comunale vi potrebbero essere altri siti carsici non ancora visitabili tra cui [...];

12.4 La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” potrà in ogni caso svolgere attività di ricerca scientifica in qualunque altro dei sopracitati siti presenti sul territorio del Comune di San Demetrio Ne’Vestini.

ARTICOLO 13

(Norma Finale)

13.1 Alla scadenza della presente Convenzione, la “Azienda Speciale Territorio e Cultura” provvederà alla riconsegna dei beni affidati in concessione, come eventualmente modificati nel rispetto delle condizioni della presente Convenzione, in buono stato d’uso, previa redazione di apposito verbale da redigersi in contraddittorio con i funzionari o tecnici appositamente designati dal Comune di San Demetrio Ne’Vestini.

13.2 Per ogni controversia sull’applicazione della presente Convenzione si dichiara la competenza del Foro di L’Aquila.

13.3 Per quanto non previsto nella presente convenzione e negli atti richiamati si fa espresso riferimento alle norme contenute nell’art. 114 del D.L.gs. n. 267/2000 (TUEL), al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, nonché a tutte le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 14

(Obblighi del concessionario nel rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici)

14.1 Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, recante "Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici", dal Codice di Comportamento del Comune di San Demetrio Ne'Vestini, di cui ha preso conoscenza per essere pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di San Demetrio Ne' Vestini, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

14.2 Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegna un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

14.3 Il Responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Rossi del Comune di San Demetrio Ne'Vestini e il Concessionario dichiarano che non sono intercorsi tra loro nell'ultimo biennio rapporti contrattuali a titolo privato né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

ARTICOLO 15

(Risoluzione del contratto per violazione dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici)

15.1 Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.

Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità dei beni concessi;
- b) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione e/o dai suoi allegati, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.
- d) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- f) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività di cui alla convenzione, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;

15.2 L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione è disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno in corso. La revoca della concessione comporta l'immediato obbligo per il Concessionario di restituire i beni concessi nello stato in cui si trovano e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune.

15.3 In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l'importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire.

15.4 Alla revoca deve necessariamente seguire la procedura per la riconsegna dei beni.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

15.5 Si procederà alla risoluzione del presente atto in caso di mancato rispetto, da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, delle disposizioni del Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013, e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Demetrio

Ne'Vestini, approvato, in applicazione del D.P.R. n.62/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 08/02/2021, consultabile dal sito istituzionale del Comune di San Demetrio Ne'Vestini, nella sezione "Amministrazione trasparente", che qui si intende integralmente richiamato per farne parte integrante, anche se non materialmente allegato al presente contratto e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ARTICOLO 16

(Spese)

16.1 Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" senza diritto o possibilità alcuna di rivalsa. Al presente contratto, da registrarsi in modalità telematica, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), si applica l'imposta di bollo virtuale, nella misura forfettaria stabilita dal D.M. 22/02/2007.

16.2 La presente Concessione è soggetta a registrazione in misura proporzionale del 2% sull'importo complessivo di € 200.000/00 (duecentomila/00) su base ventennale e (10.000/00 euro) annuali, come previsto dall'art.5 della tariffa parte 1^a allegata al D.P.R. 25.04.1986, n. 131.

ART. 17

(Trattamento dei dati personali e privacy)

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679, i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale sia informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati personali saranno utilizzati per l'adempimento di obblighi contrattuali e di legge e non per usi commerciali, salvo specifica autorizzazione dell'utente.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune che provvederà a conservare gli stessi in conformità alla predetta normativa, per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Gli stessi dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente per fini statistici o di archiviazione.

ART. 18

Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti, non risolte amichevolmente, si farà ricorso alla giurisdizione ordinaria.
2. Il Foro competente è quello del tribunale di L'Aquila.

ART. 19

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 a cura e spese dell'Azienda.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, come in appresso, con firma olografa.

Si allegano:

- Allegato A "Planimetria A";
- Allegato B "Verbale di sussistenza dei beni concessi"
- Allegato C "Regolamento d'uso"

Sottoscrivono:

Comune di San Demetrio Ne' Vestini

Il Responsabile Servizio Tecnico Ing. Luciano Rossi

“Azienda Speciale Territorio e Cultura”:
L’Amministratore Unico Cappelli Giovanni

Segretario Generale del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini
pubblico ufficiale rogante:
Dott. Lucio Luzzetti

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. le seguenti clausole:
articoli: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

Comune di San Demetrio Ne’ Vestini
Il Responsabile Servizio Tecnico Ing. Luciano Rossi

“Azienda Speciale Territorio e Cultura”:
L’Amministratore Unico Cappelli Giovanni

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE'VESTINI
PROVINCIA DE L'AQUILA

**REGOLAMENTO D'USO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL
COMPLESSO CARSIKO MUSEALE "LE GROTTI DI STIFFE"
ALLA "AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA", ("ATC")**

Il Comune di San Demetrio Ne' Vestini comprende nel suo territorio comunale e, dunque, come bene di sua proprietà il complesso carsico museale delle Grotte di Stiffe, sito nella frazione Stiffe del Comune. Le Grotte di Stiffe rappresentano la parte terminale di un complesso carsico il cui sviluppo comprende l'Altopiano delle Rocche dove sono presenti i principali inghiottitoi. Le cavità che caratterizzano il sito carsico hanno numerose qualità sia di interesse scientifico che naturalistico, nonché speleologico: infatti, sono presenti, ad esempio, complessi di stalattiti e stalagmiti, alcune specie di acque endemiche e patine microbiologiche tipiche di ambienti sotterranei e specie di chiroterri che rendono l'ecosistema ivi presente particolarmente delicato e prezioso.

Art. 1

Normativa di riferimento

La gestione delle "Grotte di Stiffe" avviene nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, di quelle della Convenzione stipulata con l'Azienda concessionaria, nonché di tutte le prescrizioni normative vigenti e in particolare:

1. del Decreto legislativo n. 42 del 2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;
2. della Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e del D. Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici;
3. della L.R. 9.4.1975 n. 32 in materia di "Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico Abruzzese".

Art. 2

Gestione Tecnica

1. La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" si occupa della gestione tecnica del sito, in quanto provvede alla custodia, alla manutenzione, alla pulizia e alla segnalazione di eventuali anomalie, al Comune di San Demetrio Ne' Vestini, degli edifici soprastanti il

complesso ipogeo delle Grotte di Stiffe. Con riguardo alla biglietteria, l'azienda concessionaria mantiene pulita e a disposizione (negli orari di apertura previsti) la struttura per l'acquisto dei biglietti sul posto; con riguardo, invece, ai bagni pubblici, la stessa azienda si occupa di tenerli igienizzati e di assicurare l'acqua corrente, la visibilità e la climatizzazione di detti locali specie nei periodi invernali.

2. Con riguardo ai locali tecnici adibiti alla conservazione del materiale per la manutenzione del sito e delle sue pertinenze, l'“Azienda Speciale Territorio e Cultura” provvede alla manutenzione dei quadri elettrici collegati al percorso interno delle Grotte, alla fornitura e alla sistemazione dell'attrezzatura di emergenza specifica, da utilizzare da parte di personale qualificato all'interno delle Grotte. Tutto il complesso di cavità sotterraneo deve essere assistito da un impianto elettrogeno con entrata in funzione automatica in caso di interruzione dell'energia di rete, e da impianto telefonico interno collegato con gli Uffici dell'Azienda, con la biglietteria e con l'ingresso delle Grotte.

3. La “Azienda speciale territorio e cultura”, inoltre, ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell'area destinata al parcheggio e della strada di accesso al complesso ipogeo occupandosi, altresì, della manutenzione del verde presente su ambo i lati della strada di accesso al complesso ipogeo, secondo la delimitazione indicata nella Convenzione e negli allegati alla stessa.

4. L'azienda concessionaria si occupa di garantire la corretta illuminazione e la segnaletica necessarie ai fini di una semplice individuazione dell'ingresso al Sito dalla strada principale e della fruibilità di un percorso sicuro. Con riguardo al parcheggio gratuito e non custodito assicura il delineamento dei posti auto e la corretta illuminazione, onde evitare che possa essere luogo di atti vandalici nei confronti dei visitatori.

5. L'azienda concessionaria ha cura di mantenere tutti gli impianti elettrici asserviti al sito ipogeo nonché quelli della biglietteria, della strada e del parcheggio, funzionanti e in sicurezza, avendo cura di predisporre e aggiornare le dichiarazioni di conformità degli stessi.

6. In virtù di quanto previsto al comma 5, ugualmente, l'azienda concessionaria si obbliga alla manutenzione e a garantire il funzionamento degli impianti elettrici all'interno del percorso delle Grotte, al fine di assicurare il rispetto di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei visitatori e dei lavoratori e una corretta visibilità dei percorsi stabiliti per le visite.

7. Qualsiasi attività che possa comportare la modificazione, anche parziale, dello stato dei luoghi, da parte del concessionario deve essere preventivamente segnalata al Comune di San Demetrio Ne'Vestini con apposita istanza, e da questo accettata per iscritto con l'eventuale apposizione di tutte le prescrizioni necessarie e, in ogni caso, in diretto adempimento delle leggi vigenti.

Art. 3

Gestione di impianti e percorsi interni alle Grotte di Stiffe

1. Al fine garantire una corretta e visibile segnaletica all'ingresso delle Grotte di Stiffe e al loro interno, così da poter assicurare ai fruitori del servizio una visita sicura, i percorsi interni alle Grotte dovranno essere dotati di segnaletica ben visibile e individuati con apposita strumentazione quale cordoni, luci, passerelle e misure di sicurezza adeguate.
2. L'“Azienda Speciale Territorio e Cultura” ha l'obbligo di redigere un Piano della Sicurezza e ha cura di garantire un sistema di sicurezza e di allarme interno al percorso nelle Grotte per evitare che improvvisi crolli o cedimenti strutturali, fisiologici in determinate tipologie di ambienti naturali, possano nuocere ai visitatori. Al medesimo fine l'Azienda concessionaria si dota di punti di raccolta interni alle Grotte, ove possibile e nel rispetto dei luoghi, in cui inserire kit di emergenza sanitaria provvisti anche di defibrillatore e apparecchiatura per la respirazione d'urgenza.
3. In caso di cedimenti improvvisi o crolli strutturali e in ogni caso di emergenza è obbligatorio da parte dei visitatori adempiere ad ogni ordine imposto dal personale della “Azienda Speciale Territorio e Cultura”.

Art. 4

Gestione Servizio Biglietteria, Sito internet e Prenotazioni

1. La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” si occupa della vendita dei biglietti diretta all'ingresso del Sito e on line, tramite il sito internet dedicato e, anche, di prevedere un sistema di pagamento online adeguato, sicuro e semplice da utilizzare per il corretto acquisto dei biglietti.
2. Il personale addetto della “Azienda Speciale Territorio e Cultura” provvede alla gestione e al corretto funzionamento del citato sito internet istituzionale, sia per la pubblicità e la conoscibilità del sito, sia per la prenotazione dei biglietti per le visite e

anche per una previa informativa sull'accesso alle Grotte (ad esempio, non è consentito l'accesso alle persone con problemi gravi di cardiopatia o respiratori; indossare scarpe antiscivolo e un abbigliamento consono alle condizioni climatiche interne alle grotte, etc.); dal sito, inoltre, deve essere possibile avere il listino prezzi del servizio. Infine, il personale incaricato dall'Azienda concessionaria provvede a risolvere eventuali problemi di prenotazione online dei biglietti, oppure di pagamento degli stessi ed ogni altra incombenza, attraverso un'assistenza posta a disposizione dell'utenza attraverso un numero di cellulare dedicato 3337851582 e/o attraverso il servizio di email all'indirizzo grottedistiffe@visitsandemetrio.it.

3. Il personale autorizzato verifica all'entrata del sito il biglietto, eventualmente da vidimare e si assicura, inoltre, che i visitatori siano dotati di scarpe antiscivolo, vestiario adeguato alla tipologia di escursione, tenendo conto del clima interno delle Grotte che è tra gli 8 °C e i 10 °C.

4. Il personale all'entrata dovrà raccomandare i visitatori di seguire il percorso debitamente segnalato all'interno delle Grotte e di non uscirne al di fuori in quanto, fermo restando la sicurezza dei luoghi, è consigliato dagli operatori del servizio ai visitatori di mantenere un atteggiamento corretto verso sé stessi, verso gli altri visitatori e verso l'ambiente circostante.

5. Il prezzo del biglietto online o acquistato presso il sito, (oppure presso l'Info Point del Comune in gestione all'ATC sito all'ingresso delle Grotte di Stiffe è stabilito da deliberazione di giunta comunale n. 56 del 12/05/2021 esecutiva, è pari a € 12,00 per la visita con tariffa ordinaria, pari a € 10,00 bambini da 6-14 anni ed over 70 - pari a € 9,00 a persona per gruppi organizzati e scolastici \geq a 20 persone- gratuiti bambini fino a 6 anni, portatori di handicap compreso accompagnatore, residenti nel Comune di San Demetrio Ne' Vestini, una persona organizzatore accompagnatore dei gruppi composti da 20 persone. Eventuali determinazioni sulle tariffe future verranno immediatamente comunicate al personale dirigente dell'Azienda Speciale.

6. "L'Azienda Speciale Territorio e Cultura" si occupa di provvedere ad un coupon valido per almeno un anno ai visitatori che, dopo l'acquisto del biglietto, non hanno potuto partecipare alla visita per caso fortuito o per forza maggiore da segnalare per tempo all'indirizzo e-mail grottedistiffe@visitsandemetrio.it.

, al quale possono inviarsi eventualmente anche altre tipologie di segnalazioni o informazioni.

Art. 5

Servizio Visite Guidate

1. La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” garantisce gli orari di apertura del complesso secondo i diversi orari previsti: orario estivo – dal 1 aprile al 15 ottobre – dalle ore 10,00 alle ore 18,00 (ultimo ingresso); orario invernale – dal 16 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo – dalle ore 10,00 alle ore 17,00 o riduzione o ampliamento degli orari di apertura da concordare con l’ufficio tecnico del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, motivando la necessità e l’obiettivo. Tuttavia, sono fatte salve aperture straordinarie per eventi o manifestazioni istituzionali oppure per attività di manutenzione dei luoghi, interni ed esterni alle Grotte, e di ricerca scientifica.
2. L’Azienda concessionaria può interrompere o sospendere per un periodo di tempo determinato, anche senza preavviso, le attività di visita delle Grotte di Stiffe, ove ciò sia necessario a scongiurare pericoli per la sicurezza dei visitatori o per motivi di urgenza non differibili.
3. La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” dota il personale autorizzato alla guida nel percorso delle Grotte di idonea attrezzatura di sicurezza e d’emergenza.
4. Il personale guida i visitatori lungo tutto il percorso definito e previamente si occupa di garantire la sicurezza dei visitatori, i quali dovranno dotarsi di scarpe adeguate antiscivolo, indumenti pesanti e impermeabili, data la percentuale di umidità all’interno pari al 100% con gocciolamento diffuso. I visitatori, inoltre, devono avere un comportamento cauto, consono ai luoghi e rispettoso dell’ambiente e dell’ecosistema circostante.
5. Non è permesso l’accesso alle Grotte a persone con cardiopatia grave e a soggetti con gravi problemi respiratori.
6. Le visite si effettuano normalmente in gruppi non superiori a 30 persone, secondo gli orari stabiliti. I visitatori, singoli o in gruppo come sopra specificato, sono sempre accompagnati da una Guida che si pone in testa, e da uno o più accompagnatori i quali, in considerazione del numero di visitatori o in relazione a circostanze particolari, come la presenza nel gruppo di persone anziane o impossibilitate a compiere tutto l’itinerario o anche più bambini, accompagnano la Guida.
7. Gli accompagnatori si dovranno disporre al centro ed in coda al gruppo, e saranno sempre muniti di una lampada a pila per l’illuminazione di angoli o di passaggi di

particolare pregio, come pure per illuminare, e quindi tutelare, formazioni naturali che si trovino lateralmente ed in prossimità dei passaggi obbligati.

8. Guide ed Accompagnatori devono essere istruiti dall'Azienda sulle modalità per vigilare che nessun visitatore violi le regole poste a tutela delle Grotte e che gli stessi abbiano un comportamento corretto e decoroso.

9. Per ogni visita che comprenda più di 3 gruppi deve essere impiegata in grotta possibilmente una unità aggiuntiva di personale con funzioni di spola tra i gruppi e raccordo con l'esterno.

10. Il numero dei visitatori non deve mai superare quello che potrebbe compromettere l'equilibrio ambientale e le condizioni di contingenza in periodo di Emergenza Covid-19, emergenze epidemiologiche in generale ed altri casi imprevisi ed imprevedibili.

11. Per le visite, la "Azienda Speciale Territorio e Cultura" può decidere di esternalizzare tale servizio ad esperti speleologi, geologi e comunque personale qualificato.

12. Durante il percorso il personale vigila sul corretto comportamento degli utenti. Essi, infatti, non sono tenuti a toccare nulla dell'ambiente circostante, raccogliere pietre o altri sedimenti, gettare rifiuti, utilizzare il telefono cellulare, sporgersi dalle passerelle, infilare le mani o altri oggetti all'interno di fessure e cavità naturali, usare flash di macchine fotografiche e altri dispositivi, fumare, mangiare, allontanarsi dal gruppo, alzare la voce, toccare le luci o le segnaletiche presenti lungo il percorso ed ogni altro comportamento che possa nuocere al delicato ecosistema ivi presente, alla persona che lo pone in essere e al gruppo di persone presenti.

13. Eventuali danni derivanti da carenze organizzative e strutturali dovranno essere comunicati per iscritto a cura dell'Azienda Speciale al Comune di San Demetrio Ne'Vestini.

Art. 6

Gestione e Valorizzazione del Sito

1. "L'azienda Speciale Territorio e Cultura", può valorizzare il sito attraverso attività di pubblicità e conoscenza delle Grotte di Stiffe e attività di studio scientifico dei luoghi.

2. L'Azienda concessionaria, infatti, può sottoscrivere convenzioni con altri Enti come la Regione Abruzzo o il Ministero della Cultura, istituzioni europee e internazionali, oppure enti del terzo settore e qualsiasi altro Ente che possa garantire e sviluppare la conoscenza del complesso ipogeo e che possa, inoltre, salvaguardare il delicato

ecosistema caratteristico del luogo. Tuttavia, la concessionaria può istituire convenzioni a tali fini anche con soggetti privati.

3. Con la stipula delle convenzioni con i suddetti soggetti l'“Azienda Speciale Territorio e Cultura” può stabilire collaborazioni e altre tipologie di rapporto al fine di pubblicizzare le visite, incrementare l'interesse sociale per queste tipologie di attività e preservare i luoghi delle Grotte, anche attraverso finanziamenti di natura pubblica e privata.

4. L'Azienda Speciale può stipulare convenzioni con Enti di Ricerca nazionali o sovranazionali, gruppi di lavoro specializzati i quali siano interessati a studiare i luoghi e gli ecosistemi. A tal fine, può consentire delle visite specialistiche anche in orari che esulano da quelli dell'apertura al pubblico, a fini di studio e ricerca scientifica.

5. Per l'attività di ricerca prevista al comma precedente l'Azienda concessionaria è tenuta a richiedere preventivamente la collaborazione della commissione tecnico scientifica prevista dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini con delibera di Consiglio comunale n.27 del 03/11/2021 e a cui si rimanda.

6. Le attività di studio saranno trasmesse anche alla direzione dell'Ente Parco Naturale Regione Sirente-Velino e i lavori potranno essere pubblicati in report o riviste di carattere scientifico; il materiale prodotto sarà inviato anche al catasto Regionale delle Grotte e delle Aree Carsiche della Regione Abruzzo (Ca.Gra.) di cui all'art. 4 della L.R. 32/75.

7. Nel corso dell'anno l'“Azienda Speciale Territorio e Cultura” può richiedere un controllo ambientale nei luoghi delle Grotte della Commissione Tecnico Scientifica delle Grotte di Stiffe, la quale è composta da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Demetrio Ne'Vestini, da un rappresentante della Federazione Speleologica Abruzzese, da un rappresentante dell'ARTA Abruzzo, da un rappresentante del Gruppo Speleologico Aquilano e da un rappresentante tecnico del Parco Regionale Velino-Sirente (art.5 regolamento per la visita delle Grotte di Stiffe approvato con D. di Consiglio Comunale n. 27 del 03/11/2021)

Art. 7

Controlli

1. L'Azienda Speciale rispetta il presente regolamento e ne garantisce il rispetto da parte dei visitatori. Tuttavia, il Comando di Polizia Locale ha il compito principale di far osservare le presenti disposizioni e quelle stabilite dalla legge in generale all'interno dei luoghi.

2. L'azienda può predisporre un sistema di videosorveglianza, telesoccorso per il controllo del percorso interno delle Grotte di Stiffe, degli edifici soprastanti il complesso e delle altre pertinenze.

Art. 8

Sicurezza dei lavoratori

1. L'Azienda deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

2. In particolare, l'Azienda deve:

- nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- predisporre il documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc.;
- tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;
- sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
- dare attuazione e conformarsi alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 101/2020 e dotare i lavoratori di protezioni da rischio radiologico. Infatti, negli ambienti delle grotte ci potrebbero essere delle sorgenti di radiazioni naturali e l'attività nelle grotte, inevitabilmente, espone i lavoratori a tale tipologia di rischio. A tale proposito, la "Azienda Speciale Territorio e Cultura", applica le disposizioni previste dal richiamato decreto legislativo 101/2020 e da tutte le altre previsioni normative in materia, al fine di assicurare la sicurezza dei lavoratori ed una esposizione protetta a tali radiazioni;
- provvedere, in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato

dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

3. L'Azienda deve attuare nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti gli atti necessari per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

4. La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" garantisce la sicurezza dei lavoratori impiegati nelle attività descritte precedentemente, anche attraverso la dotazione di strumentazione di sicurezza adeguata ai luoghi (caschi, tute impermeabili, bloccanti, corde, discensori ecc...) per eventuali emergenze e per lo svolgimento di attività ordinarie in sicurezza.

Art. 9

Piano di Sicurezza

L'Azienda dovrà predisporre un piano di sicurezza (piano di emergenza), che dovrà essere oggetto di revisione annuale, contenente i seguenti elementi di base:

- Le procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio;
- Istruzioni e formazione in materia di sicurezza del personale addetto alla struttura;
- Informazione agli spettatori e agli atleti sulle procedure da seguire in caso di emergenza;
- Le procedure atte a garantire la fruibilità delle vie di fuga;
- Le procedure atte a garantire la corretta manutenzione dei presidi antincendio;
- Le procedure atte a garantire la periodica manutenzione e l'efficienza delle strutture e delle attrezzature fisse o mobili asservite all'uso delle Grotte;
- Le procedure atte a garantire la manutenzione e l'efficienza di tutti gli impianti tecnologici;
- Le istruzioni necessarie a fornire assistenza e collaborazione ai VVF ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- La predisposizione dell'idonea segnaletica di sicurezza;
- La predisposizione di un registro dei controlli;
- La redazione del Piano di emergenza.

Art. 10

Divieto di Subappalto e Subconcessione

1. È fatto assoluto ed espresso divieto alla “Azienda Speciale Territorio e Cultura” di subappalto, subconcessione o di utilizzare qualsiasi altra forma di cessione del contratto di concessione sottoscritto con il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, per la gestione del complesso carsico museale “Le Grotte di Stiffe”.

Art. 11

Garanzia Assicurativa, Risarcimento del Danno e Restituzione dei luoghi

1. La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” si assume ogni responsabilità di natura civile e penale nell’espletamento dei servizi alla stessa affidati. La stessa è responsabile, altresì, dei danni derivati per fatto proprio, dei suoi dipendenti e dei suoi mezzi, oltre che per imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi e regolamenti. L’Azienda concessionaria è anche responsabile dei danni arrecati alle persone e alle cose, sia del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, sia a terzi durante la durata della concessione.

2. L’Azienda concessionaria, a tale proposito, si dota di un’assicurazione che abbia un importo non inferiore a 2.000.000 di € (duemilioni/00) a copertura di danni che possano verificarsi nella gestione del servizio di accompagnamento, visita, gestione tecnica, gestione della biglietteria e altre attività previste in capo all’Azienda dalla convenzione e dal presente regolamento.

3. L’Azienda Speciale risponde, inoltre, di ogni danno derivante dalla carente manutenzione delle Grotte e dei locali a queste pertinenti e serventi le stesse, della strada verso l’ingresso delle Grotte e dei beni presenti all’interno delle grotte e delle pertinenze. L’Azienda risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell’espletamento dei servizi ivi previsti, o da questi derivanti, e dei danni a persone o cose che possano dagli stessi derivare.

4. L’Azienda concessionaria è responsabile direttamente dei danni causati al proprio personale dipendente durante l’esecuzione della concessione, per i quali si dota di specifica assicurazione. In ogni caso, i lavoratori assunti dall’Azienda hanno l’obbligo di rispettare il presente regolamento, le leggi ordinarie, regionali e statali, e il Regolamento del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini.

5. Alla scadenza della concessione, la “Azienda Speciale Territorio e Cultura” deve restituire i luoghi, le pertinenze, gli impianti e le attrezzature, indicati nell’inventario

allegato al Verbale di consegna, nello stato in cui erano al momento della consegna, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. Prima della riconsegna dei luoghi, prevista al primo periodo del presente comma, l'Amministrazione comunale effettua un sopralluogo congiunto con l'Amministratore Unico della "Azienda Speciale Territorio e Cultura", all'esito del quale viene redatto apposito verbale di riconsegna in cui è descritto lo stato dei luoghi al momento della riconsegna. Al citato sopralluogo parteciperà, altresì, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

6. In caso di danni accertati, vige l'obbligo di risarcimento danni a carico della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" oppure il ripristino dei luoghi e delle attrezzature danneggiate.

Art. 12

Esatto Adempimento e Risoluzione del Contratto

1. La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" deve fornire informazioni e qualsiasi verifica al Comune di San Demetrio Ne' Vestini sul servizio che effettua per la gestione del complesso carsico de Le Grotte di Stiffe. A tale proposito, il Comune potrà pretendere l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente Regolamento.

2. La risoluzione del contratto può avvenire per oltre che per il mancato pagamento dei canoni di concessione da parte della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" al Comune di San Demetrio Ne' Vestini anche in caso di inerzia grave da parte dell'Azienda Speciale con riguardo alle attività previste dalla convenzione e dal presente Regolamento, nonché in caso di violazione del divieto di subappalto e/o di cessione. La risoluzione può essere disposta anche per mancata stipulazione dell'assicurazione da parte della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" a copertura dei danni verso il Comune di San Demetrio Ne' Vestini e verso i terzi, per mutamento non autorizzato dei luoghi e per mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nonché in tutti gli altri casi previsti dalla convenzione e della normativa.

3. La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" garantisce il rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni previste all'interno della convenzione e del presente Regolamento, nonché alle leggi ordinarie in materia civile, penale e amministrativa e la relativa normativa di settore. La violazione degli obblighi ivi previsti comporta la risoluzione del contratto.

3. Il contratto si risolve, inoltre, con la clausola risolutiva espressa presente all'interno della convenzione. Tale clausola sancisce che i dipendenti della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" sono tenuti al rispetto della normativa specifica in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013 e del Regolamento approvato dal Comune di San Demetrio Ne'Vestini il 16.04.2013 con deliberazione della Giunta Comunale n. . 9 del 08/02/2021 consultabile dal sito istituzionale del Comune di San Demetrio Ne'Vestini, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art.13

Durata, Revoca, Rinnovo della Concessione e Controversie Relative

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso delle Grotte da parte dell'"Azienda Speciale Territorio e Cultura" per il periodo di concessione della durata di anni 20 (venti).
2. In caso di controversie relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Regolamento e/o della Concessione, il foro competente è quello del Tribunale di L'Aquila.

Art. 13

Spese

1. Tutte le spese concernenti la registrazione o l'uso sono a carico del concessionario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti di segreteria, se dovuti.

Art. 14

Trattamento dati

1. Il trattamento dei dati della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" è effettuato dal Comune di San Demetrio Ne'Vestini; il trattamento è improntato a criteri di tutela e correttezza ai fini di acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione del rapporto con l'Azienda. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune medesimo.
2. "L'Azienda Speciale Territorio e Cultura" e i suoi dipendenti sono protetti ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016 e in caso di rettifica dei dati, di uso illegittimo degli stessi e ogni altra necessità relativa al trattamento possono rivolgersi all'indirizzo e-mail protocollo.sandemetriov@legalmail.it.

Art. 15

Disposizioni Finali

Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento è demandato alle disposizioni generali, in quanto applicabili, del Codice Civile e ad altre leggi e regolamenti vigenti.